



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

ORIGINALI

ESSENTE REGISTRAZIONE - ESSENTE BOLLI - ESSENTE DIRITTO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Oggetto: divorzio; ripartizione della pensione di reversibilita

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Giovanni	LOSAVIO	Presidente	R.G.N. 09137/03
Dott. Walter	CELENTANO	Consigliere	Cron. 4390
Dott. Salvatore	SALVAGO	Consigliere	Rep.
Dott. Renato	RORDORF	Consigliere	Ud. 10/11/05
Dott. Stefano	SCHIRO'	Rel. Consigliere	

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

-4390/06

sul ricorso proposto da:

Ol. Cr. , elettivamente domiciliata in Roma, via Sa. 46, presso l'avv. Pa. Pr. , che la rappresenta e difende, insieme con l'avv. Gi. Mi. , per procura in atti,

- ricorrente -

contro

Lu. Nu. Pa. , elettivamente domiciliata in Roma, via Bo. 4, presso l'avv. Fr. Am. , rappresentata e difesa dall'avv. Lu. Na. , del Foro di Ascoli Piceno, per procura in atti,

- controricorrente -

e

INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

3826
2005





Roma, via della Frezza 17, presso gli avv.ti Al. Ri. e Ni.

Va. , che lo rappresentano e difendono per procura in atti,

- intimato -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona n. 14/02 del 23 aprile 2002.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 novembre 2005 dal relatore, cons. Stefano Schirò;

udito, per la ricorrente, l'avv. Pa. Pr. ,

udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale, dott. Pasquale Ciccolo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 21 giugno 2000 la signora Lu. Nu. Pa. chiese al Tribunale di Ascoli Piceno l'attribuzione di una quota della pensione Inps di cui era titolare l'ex coniuge, signor Ma. Fi. , deceduto il 18 febbraio 2000, con il quale in data 30 ottobre 1971 aveva contratto matrimonio, i cui effetti civili erano stati dichiarati cessati con sentenza del 20 marzo 1998, che aveva riconosciuto alla stessa Lu. Pa. il diritto ad un assegno divorzile di £. 400.000 mensili. La ricorrente, in particolare, chiese che la propria quota fosse determinata in misura prevalente rispetto a quella spettante alla signora Ol. Cr. , con la quale Ma. Fi. si era nel frattempo risposato.

Analogo ricorso presentò il 30 giugno 2000 la signora Ol. Cr. , quale coniuge superstite del Ma. Fi. con il quale aveva contratto matrimonio il 5 dicembre 1998 e da cui, in data 12 febbraio 1995, aveva avuto un figlio riconosciuto.



Si costituì in giudizio l'Inps, che eccepì l'incompetenza del giudice adito in favore del giudice del lavoro, rimettendosi nel merito al Tribunale, che con sentenza del 14 dicembre 2000 dispose che la pensione di reversibilità, detratta la quota spettante al figlio, venisse attribuita per la quota del 50% alla Lu. Pa. e per l'altra pari quota al coniuge superstite, Ol. Cr. . Il giudice di primo grado affermò che si doveva tener conto, oltre che della differente durata dei matrimoni (27 quello con Lu. Pa. e 1 anno quello con Ol. Cr.), delle circostanze che la Lu. Pa. era titolare di un assegno di divorzio e conviveva con altro uomo e che Ol. Cr. era disoccupata, non disponeva di fonti di reddito e aveva a carico un figlio di cinque anni, avuto dalMa. Fi.: affetto da grave malattia.

Propose appello la Lu. Pa. chiedendo che le venisse assegnata una maggior quota della pensione di reversibilità. Precisò l'appellante che, in caso di parità o quasi di situazione economica, doveva darsi prevalenza alla più lunga durata del suo matrimonio e alla differenza di età tra lei, che aveva 54 anni, e il coniuge superstite, che aveva 38 anni e quindi una maggiore capacità di inserirsi nel mercato del lavoro.

Ol. Cr. si oppose all'appello, chiedendone il rigetto e affermando che le sue condizioni economiche erano peggiorate a causa della perdita dell'impiego.

L'Inps manifestò indifferenza per il prevalere di una delle parti, affermando di avere solo interesse a sapere a chi e in che misura avrebbe dovuto essere versata la pensione.

La Corte di appello di Ancona, con sentenza n. 14/02 del 23 aprile 2002, in parziale riforma della sentenza impugnata, attribuì alla Lu. Pa. una quota della pensione di reversibilità pari al 65% e alla Ol. Cr. una quota pari al 35%.



A fondamento della decisione i giudici di appello sostennero che:

- 1) pur essendo entrambe le parti disoccupate, Ol. Cr. era più giovane della Lu. Pa. ed aveva già maturato una esperienza di lavoro, disponendo quindi di maggiori possibilità di occupazione, anche se non a tempo pieno per la necessità di accudire il figlio gravemente infermo, ma comunque titolare di assegno di reversibilità del padre nella misura del 20 %;
- 2) a favore della Lu. Pa. deponeva anche la maggior durata del matrimonio, ma tale circostanza non poteva considerarsi assorbente degli altri elementi di valutazione, potendo il giudice tener conto di altre circostanze a fini correttivi del risultato che conseguirebbe all'applicazione del mero criterio temporale.

Propone ricorso per cassazione la signora Ol. Cr. sulla base di due motivi, illustrati con memoria. Resiste con controricorso e memoria la signora Lu. Pa. , mentre l'INPS non ha svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va dichiarata inammissibile la produzione documentale effettuata dalla controricorrente, che non attiene alla dimostrazione dell'ammissibilità del controricorso e della nullità della sentenza (372 c.p.c.).

Con i due motivi di ricorso, illustrati congiuntamente, la Ol. Cr. - denunciando violazione e falsa applicazione della normativa relativa alla ripartizione della pensione di reversibilità tra l'ex coniuge e il coniuge superstite, nonché vizio di motivazione e premesso che, alla luce dei principi giurisprudenziali in materia, ai fini della ripartizione tra ex coniuge



e coniuge superstite della pensione di reversibilità, il criterio della durata dei rispettivi matrimoni non può avere valore esclusivo, dovendosi tener conto di altri elementi, quali l'ammontare dell'assegno divorzile, le condizioni di ciascun coniuge e ogni altra circostanza relativa alla particolarità del caso, utile a correggere il criterio della durata dei matrimoni, al fine di non privare l'ex coniuge di mezzi necessari a mantenere il tenore di vita precedente assicurato dall'assegno divorzile e di consentire al coniuge superstite di conservare il tenore di vita che il de cuius aveva permesso in vita – censura la sentenza impugnata per non aver tenuto conto di alcune circostanze provate, che, se valutate, avrebbero certamente portato ad una diversa decisione e quindi, quantomeno, alla conferma della ripartizione paritaria della pensione di reversibilità. Ol. Cr. deduce in particolare:

- a) di essere affetta da epatite cronicizzata e di dover accudire il figlio, a sua volta colpito da grave malattia;
- b) di aver convissuto con il signor Ma. Fi. per dieci anni prima della pronuncia della sentenza di divorzio tra lo stesso Ma. Fi. e la signora Lu. Pa. , la quale ha comunque goduto dal 1991 al 2000, a seguito prima della separazione e poi del divorzio, di cospicue somme di denaro versatele dal Ma. Fi. titolo di mantenimento;
- c) di essere disoccupata dal settembre 2001 e di trovarsi ad affrontare da sola la sua grave malattia e quella ancor più grave del figlio, in una condizione di disagio morale ed economico che richiede una consistente assistenza economica, con la conseguenza che la sua complessiva situazione non può essere considerata paritaria rispetto a quella della signora Lu. Pa.



Il ricorso è infondato.

L'adita Corte territoriale ha espressamente tenuto conto, come richiesto dalla Ol. Cr. dell'esigenza di mitigare gli effetti conseguenti alla rigida applicazione del criterio della durata dei due matrimoni, ma, nell'esercizio dei suoi poteri decisionali, ha valorizzato l'elemento della maggiore capacità lavorativa della Ol. Cr. desunta dalla sua più giovane età e dalla sua pregressa esperienza di lavoro – e delle conseguenti maggiori possibilità per lei di trovare un'occupazione per attribuire alla Lu. Pa. quale ex coniuge anch'essa disoccupata, una quota di pensione di reversibilità maggiore di quella riconosciuta al coniuge superstite.

La ricorrente, prospettando violazione di norme di legge e difetto di motivazione, in realtà muove alla sentenza impugnata censure di merito in ordine alla valutazione e utilizzazione delle risultanze processuali compiute dai giudici di appello, contrapponendo inammissibilmente agli elementi di fatto apprezzati dal giudice altri e diversi elementi, ritenuti più idonei a dimostrare la fondatezza delle proprie argomentazioni, e mirando alla revisione delle valutazioni effettuate e delle conclusioni raggiunte dal giudice di merito (Cass. 30 marzo 2000, n. 3904; Cass. 9 dicembre 2002, n. 17486).

Assume rilievo a tale riguardo il principio, più volte affermato da questa Corte e pienamente condiviso dal collegio, che i vizi della sentenza posti a base del ricorso per cassazione – in particolare per quanto riguarda l'omessa o insufficiente motivazione – non possono risolversi nel sollecitare una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito (Cass. 25 agosto 2003, n. 12467), o consistere in censure che



investano la ricostruzione della fattispecie concreta (Cass. 4 giugno 2001, n. 7476) o che siano attinenti al difforme apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvi i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 29 marzo 2001, n. 4667; Cass. 1 luglio 2003, n. 10330; Cass. 7 agosto 2003, n. 11918).

Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato e alla soccombenza seguono le spese processuali, liquidate come in dispositivo in favore della sola Lu. Pa., non avendo l'INPS svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al giudizio di cassazione in favore di Lu. Pa.

Nu. , che si liquidano in euro 2.100,00 (duemilacentotrenta/00), di cui euro 2.000,00 (duemila/00) per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2005

Il consigliere estensore

Stefano Schiro

Il presidente

Giovanni Losavio

FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
(Dr. Filomena Parronchi)

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Civile

Declarato in Cassazione
28 FEB. 2006

Il CANCELLIERE

FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
(Dr. Filomena Parronchi)